



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



CONVEGNO ON LINE

LUNEDÌ 4 NOVEMBRE 2024, ORE 15.00 - 18.00

La gestione dei rifiuti nei cantieri

**Elementi di base sul quadro normativo, sulle procedure
e sugli adempimenti per la corretta gestione dei rifiuti**

*Relatore: Andrea Sconocchia **

**Responsabile Servizio Bonifiche e Progetti speciali APRA Umbria - Comitato Scientifico REMTECH Expò - Comitato Scientifico rivista RIFIUTI*


Introduzione alla Gestione dei rifiuti

COSA SI INTENDE PER GESTIONE DEI RIFIUTI?

L'insieme delle politiche, procedure o metodologie volte a gestire l'intero processo dei rifiuti originati dall'attività umana, dalla loro **produzione** fino alla loro **destinazione finale** coinvolgendo quindi la **fase di raccolta, trasporto, e trattamento** (recupero o smaltimento), nel **tentativo di ridurre** i loro effetti sulla **salute umana e l'impatto sull'ambiente**.

Introduzione alla Gestione dei rifiuti

La **corretta gestione** dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, di origine urbana o speciale, è alla **base dei principi** che l'**Unione Europea** ha indicato in specifici **Regolamenti e Direttive**. Ciascuno **Stato Membro**, tra cui l'Italia, ha dovuto **recepire** i principi sanciti dall'Unione Europea con una **specificativa normativa per la gestione dei rifiuti**.




D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. «Testo Unico Ambientale»

Parte IV - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Testo Unico Ambientale

(Direttiva Europea 2008/98/CE e s.m.i.)

Con il recepimento della direttiva 2008/98/Ce e s.m.i., la disciplina normativo - regolamentare in tema di rifiuti ha puntato a una **progressiva riduzione dell'uso di risorse** e a una correlata promozione dell'applicazione pratica della **gerarchia dei rifiuti** di cui all'art. 179, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.



Prevenzione


Preparazione per riutilizzo

Riciclaggio

Recupero di altro tipo

Smaltimento

D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – T.U. Ambientale



D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – T.U. Ambientale

ALLEGATO B – Operazioni di smaltimento

ALLEGATO C – Operazioni di recupero

ALLEGATO D – Elenco dei rifiuti istituito Decisione della Commissione 2000/532/CE del 03/05/2000

ALLEGATO E – **Obiettivi di recupero e riciclaggio**

ALLEGATO F – Criteri da applicarsi sino all'entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'art. 226 comma 3

ALLEGATO I – Caratteristiche di pericolo dei rifiuti

ALLEGATO L – Esempi di misure di prevenzione dei rifiuti

ALLEGATO L – **bis** (art. 206 quarter, comma 2)

ALLEGATO 1 – Criteri generali per l'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica


ALLEGATO 2 – Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati

ALLEGATO 3 – Criteri generali per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza

ALLEGATO 4 – Criteri generali per l'applicazione di procedure semplificate

ALLEGATO 5 – Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei dati

MA ... COSA SI INTENDE PER RIFIUTO?



ART. 183 “DEFINIZIONI” comma 1 lettera a)

“rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

ART. 183 “DEFINIZIONI” comma 1

f) “**produttore di rifiuti**”: il **soggetto** la cui attività **produce** rifiuti e il soggetto al quale sia **giuridicamente riferibile** detta **produzione** (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

h) “**detentore**”: il produttore dei rifiuti o la **persona** fisica o giuridica **che ne è in possesso**;

ART. 183 "DEFINIZIONI" comma 1

m) "**prevenzione**": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che **riducono**: 1) **la quantità dei rifiuti**, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; 2) **gli impatti negativi** dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; 3) il **contenuto di sostanze pericolose** in materiali e prodotti;

n) "**gestione dei rifiuti**": la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. **Non costituiscono attività di gestione** dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

ART. 183 "DEFINIZIONI" comma 1

- o) "**raccolta**": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- p) "**raccolta differenziata**": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- q) "**preparazione per il riutilizzo**": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

ART. 183 "DEFINIZIONI" comma 1

- r) "**riutilizzo**": qualsiasi operazione attraverso la quale **prodotti o componenti** che **non sono rifiuti** sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- s) "**trattamento**": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- t) "**recupero**": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai **rifiuti** di **svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali** che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

ART. 183 "DEFINIZIONI" comma 1

bb) "**deposito temporaneo prima della raccolta**": il **raggruppamento** dei rifiuti ai fini del **trasporto** degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis;

Deposito temporaneo prima della raccolta

1. Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel **rispetto delle seguenti condizioni:**
 - a) nel **luogo in cui i rifiuti sono prodotti**, da intendersi quale l'intera **area in cui si svolge l'attività** che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile , presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;
 - b) esclusivamente per i **rifiuti** soggetti a **responsabilità estesa del produttore**, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai **distributori presso i locali** del proprio punto vendita;
 - c) per i **rifiuti da costruzione e demolizione**, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le **aree di pertinenza dei punti di vendita** dei relativi prodotti.

2. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle **seguenti condizioni**:

a) i rifiuti contenenti gli **inquinanti organici persistenti** di cui al regolamento (Ce)850/2004 , e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle **norme tecniche** che regolano lo **stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose** e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

b) i rifiuti sono raccolti ed **avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative**, a scelta del produttore dei rifiuti: con **cadenza** almeno **trimestrale**, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in **deposito** raggiunga complessivamente i **30 metri cubi** di cui al massimo **10 metri cubi di rifiuti pericolosi**. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo **non può avere durata superiore ad un anno**;

c) i rifiuti sono **raggruppati per categorie omogenee**, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il **deposito delle sostanze pericolose** in essi contenute;

d) nel rispetto delle norme che disciplinano **l'imballaggio e l'etichettatura** delle sostanze pericolose.

3. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e **non necessita di autorizzazione** da parte dell'autorità competente.

Art. 230 - Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture

Il **luogo di produzione** dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal **gestore dell'infrastruttura a rete** e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere:

- con la **sede del cantiere** che gestisce l'attività manutentiva
- con la **sede locale del gestore della infrastruttura** nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione
- con il **luogo di concentrazione dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica**, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

*I rifiuti derivanti dalla attività di **raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali**, con esclusione di quelli prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche, sono **raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete** che provvede alla consegna a gestori del servizio dei **rifiuti solidi urbani**.*

La **valutazione tecnica del gestore** della infrastruttura di cui al comma 1 è eseguita non oltre **sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori**. La **documentazione** relativa alla valutazione tecnica è **conservata**, unitamente ai registri di carico e scarico, per **tre anni**.

Le disposizioni dei commi 1 e 2 si **applicano anche** ai rifiuti derivanti da **attività manutentiva**, effettuata direttamente da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1.

Art. 230 - Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture continua...

I rifiuti provenienti dalle **attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie** di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i **bagni mobili**, si considerano **prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva**. La raccolta e il trasporto sono **accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo** e percorso di raccolta, il cui modello è adottato con deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Tali rifiuti possono essere **conferiti direttamente** a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere **raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale** del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb). Il **soggetto che svolge l'attività di pulizia** manutentiva è comunque **tenuto all'iscrizione all'Albo** nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298

ART. 183 “DEFINIZIONI” comma 1

Approfondimento nella seconda parte di questo corso

qq) “**sottoprodotto**”: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all’articolo 184-bis, comma 2;



È un sottoprodotto e non un rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Sottoprodotto

Approfondimento nella seconda parte di questo corso

- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – E.O.W.

Direttiva 2008/98/CE modificata direttiva (UE) 2018/851 - art. 6
«Cessazione della qualifica di rifiuto»

Approfondi
mento nella
seconda
parte di
questo corso

Taluni rifiuti specifici cessano di essere tali quando siano sottoposti a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfino criteri specifici da elaborare conformemente alle seguenti **condizioni**:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – E.O.W.

*Direttiva 2008/98/CE modificata direttiva (UE) 2018/851 - art. 6
«Cessazione della qualifica di rifiuto»*

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.



Art. 184 ter comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.


Approfondi
mento nella
seconda
parte di
questo corso

D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – E.O.W.

Approfondimento nella seconda parte di questo corso



La gestione dei rifiuti



La gestione dei rifiuti - Soggetti

PRODUTTORE:

Codifica il rifiuto

(verifica il proprio processo produttivo e svolge analisi chimiche ove necessario, definisce la pericolosità)

Gestisce un deposito temporaneo (corretta etichettatura, posizionamento, tempistica e quantità)

Verifica le autorizzazioni dei propri fornitori (trasporto e destino)

Gestisce la documentazione (formulari-registri-MUD)

TRASPORTATORE:

Gestisce

un'autorizzazione (efficacia, rinnovi scadenze, quantità, mezzi e relativi codici CER, prescrizioni) **Verifica** le autorizzazioni dei propri fornitori (impianti di destino)

Verifica preventivamente il tipo di lavoro da svolgere (CER da trasportare e disponibilità impianto di destino)

Gestisce la documentazione (formulari-registri

DESTINATARIO:

Gestisce

un'autorizzazione (efficacia, rinnovi scadenze, codici CER quantità, prescrizioni) **Verifica** le autorizzazioni dei propri fornitori (trasportatori) **Verifica** preventivamente il tipo di lavoro svolgere (CER da ricevere e disponibilità del proprio impianto).

Gestisce la documentazione (formulari-registri-MUD)

Gestisce i propri rifiuti (vedi PRODUTTORE iniziale)

INTERMEDIARIO:

Gestisce

un'autorizzazione (efficacia, rinnovi scadenze, tipologia di rifiuti e quantità,)

Verifica le autorizzazioni dei propri fornitori (trasportatori e destinatari)

Verifica preventivamente il tipo di lavoro svolgere (CER da ricevere e disponibilità del proprio impianto)

Gestisce la documentazione (registri)



Cenni all'Albo Nazionale Gestori Ambientali

La gestione dei rifiuti – Trasporto

IL TRASPORTO DEI RIFIUTI

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato da **soggetti autorizzati** e quindi iscritti all' **Albo Nazionale Gestori Ambientali**.



L'Albo nazionale gestori ambientali è stato istituito dal D.Lgs 152/06, è costituito presso il Ministero dell'Ambiente ed è articolato in un Comitato Nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, e in Sezioni regionali e provinciali, con sede presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Chi sono questi soggetti?

Le imprese e gli enti che, in base alla loro attività ed alle tipologie di rifiuti gestite, devono essere iscritte all'Albo vengono così individuate dall'articolo 212 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.):

- imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- imprese che effettuano attività di bonifica dei siti;
- imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
- imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

Sono previste delle **procedure di iscrizione semplificata** per:

- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, di cui all'articolo 212, comma 8 del D.lgs. 152/2006;
- imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.;
- aziende pubbliche speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni.

CATEGORIE DI ISCRIZIONE

Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani, Attività di spazzamento meccanizzato, Attività di gestione centri di raccolta)

Categoria 2bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Categoria 3bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.

Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.

CATEGORIE DI ISCRIZIONE

Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi.

Categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto (CATEGORIA NON ANCORA ATTIVA)

Categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi

Categoria 9: bonifica di siti

Categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto [**Categoria 10A:** attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi. **Categoria 10B:** attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.]

La gestione dei rifiuti – Tracciamento

Attualmente in vigore ci sono **due modelli** di tracciamento del ciclo di vita del rifiuto:



il modello di tracciamento dei rifiuti “**cartaceo**”, basato sulla compilazione del registro di carico e scarico, del formulario di identificazione dei rifiuti e del modello unico di dichiarazione;



il modello di tracciamento dei rifiuti “**informatico**” – nuovo sistema a valle sistri (RENTRI)

Registro Carico e Scarico (RENTRI)

Con l'entrata in vigore del **Registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti** (RENTRI), è previsto il **passaggio graduale** alla tenuta e alla vidimazione in formato digitale dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti. L'obbligo di tenuta del registro digitale è graduale:

- Dal **13 febbraio 2025** per operatori professionali e grandi imprese
- Dall'iscrizione nel RENTRI per imprese da **11 a 50 dipendenti** (iscrizione tra il **15 giugno e il 14 agosto 2025**)
- Dall'iscrizione nel RENTRI per le **altre imprese** (iscrizione tra il **13 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026**)
- Dalla data di iscrizione al RENTRI la vidimazione e la tenuta dei registri di carico e scarico avviene solo tramite il portale RENTRI.
- Dal **4 novembre 2024** gli operatori che non sono tenuti a iscriversi al RENTRI entro il 13/02/2025 possono vidimare presso la Camera di Commercio i nuovi registri di carico e scarico, in formato cartaceo, scaricando i modelli gratuitamente, previa registrazione al portale RENTRI.
- Dal **13 febbraio 2025** i vecchi registri di carico e scarico non saranno più utilizzabili anche se già vidimati.

FIR (RENTRI)

Con l'entrata in vigore del RENTRI, anche i formulari di identificazione dei rifiuti saranno tenuti in formato digitale. A partire dal **13 febbraio 2025** decorre l'obbligo di vidimazione digitale di tutti i FIR.

La vidimazione tramite l'applicazione RENTRI sarà disponibile dal **23/01/2025** per i FIR che saranno utilizzati a partire dal 13/02/2025.

I vecchi modelli non saranno più utilizzabili anche se già vidimati.

Fino a tale data, i formulari cartacei devono essere vidimati presso la competente Camera di commercio.

La gestione dei rifiuti - Tracciamento Cartaceo

REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI
(art. 190 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - D.M. n° 148/98)

Documento nel quale chi produce e/o detiene, trasporta, e smaltisce i rifiuti, annota le caratteristiche degli stessi nel corso dello svolgimento delle attività primarie (es.: produzione, detenzione, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione e commercio), sotto il profilo:

- qualitativo (es.: codice CER, identificativo del rifiuto);
- quantitativo (es.: quantità del rifiuto, stimata oppure effettiva).

La gestione dei rifiuti - Tracciamento Cartaceo

REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI

- Modello A: modello per le attività di produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio con detenzione di rifiuti
- Modello B: per le attività di intermediazione e commercio senza detenzione

La gestione dei rifiuti - Tracciamento Cartaceo

REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI

- Il registro deve essere vidimato presso la CCIAA di competenza territoriale
- I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari
- Il registro è unico per i rifiuti pericolosi e non pericolosi
- I registri **integrati con i formulari** di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti sono **conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione**

La gestione dei rifiuti - Tracciamento Cartaceo

REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI (art. 190 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:

a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 184 e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 184;

b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo;

c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.

La gestione dei rifiuti - Tracciamento Cartaceo

REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI

Le annotazioni devono essere effettuate:

- a) per i PRODUTTORI, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- b) per i SOGGETTI CHE EFFETTUANO LA RACCOLTA E IL TRASPORTO, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
- c) per i COMMERCianti e gli INTERMEDIARI, entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione;
- d) per i SOGGETTI CHE EFFETTUANO LE OPERAZIONI DI RECUPERO E DI SMALTIMENTO, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

La gestione dei rifiuti - Tracciamento Cartaceo

REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI

ALLEGATO A-2

Scarico <input type="checkbox"/> Carico <input type="checkbox"/>	Caratteristiche del rifiuto	Quantità	Luogo di Produzione e Attività di Provenienza del Rifiuto:	Annotazioni
del _____ N. _____ Formulario N. _____ del _____ Rifer. operazioni di carico N. _____	a) Codice ¹⁾ _____ b) Descrizione _____ c) Stato fisico _____ d) Classi di pericolosità _____ e) Rifiuto destinato a: <input type="checkbox"/> Smaltimento: cod. _____ <input type="checkbox"/> Recupero: cod. _____	Kg Litri Metri cubi	Intermediario / Commerciant Denominazione _____ Sede _____ C.F. _____ Iscrizione Albo n. _____	
del _____ N. _____ Formulario N. _____ del _____ Rifer. operazioni di carico N. _____	a) Codice ¹⁾ _____ b) Descrizione _____ c) Stato fisico _____ d) Classi di pericolosità _____ e) Rifiuto destinato a: <input type="checkbox"/> Smaltimento: cod. _____ <input type="checkbox"/> Recupero: cod. _____	Kg Litri Metri cubi	Intermediario / Commerciant Denominazione _____ Sede _____ C.F. _____ Iscrizione Albo n. _____	
del _____ N. _____ Formulario N. _____ del _____ Rifer. operazioni di carico N. _____	a) Codice ¹⁾ _____ b) Descrizione _____ c) Stato fisico _____ d) Classi di pericolosità _____ e) Rifiuto destinato a: <input type="checkbox"/> Smaltimento: cod. _____ <input type="checkbox"/> Recupero: cod. _____	Kg Litri Metri cubi	Intermediario / Commerciant Denominazione _____ Sede _____ C.F. _____ Iscrizione Albo n. _____	

MODELLO CONVENIE

6930A98 (0)

Pag. n.

100

(*) L'Elenco Europeo dei Rifiuti (C.E.R.) è stato sostituito dal Nuovo Elenco dei Rifiuti di cui alla Decisione 2000/532/CE, modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE.



La gestione dei rifiuti - Tracciamento Cartaceo

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO (art. 193 D.Lgs. 152/06 e s.m.i - D.M. n° 145/98)

Per responsabilizzare i soggetti nella fase di trasporto, la norma (art. 193 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) prevede che i rifiuti siano accompagnati da un formulario di identificazione in cui devono risultare:

- il nome ed l'indirizzo del produttore/detentore, del trasportatore e del destinatario;
- l'origine, la tipologia e la quantità del rifiuto trasportato;
- la data e il percorso seguito dal trasportatore per giungere all'impianto.

I formulari devono essere redatti in quadruplica copia (emesso indifferentemente dal produttore/ detentore del rifiuto o dal trasportatore dei rifiuti oggetto di trasporto), compilato, datato e firmato dal detentore del rifiuto e controfirmato dal trasportatore al momento dell'inizio del trasporto.

La gestione dei rifiuti - Tracciamento Cartaceo

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO

E' fondamentale che la IV° copia del formulario, controfirmata e datata in arrivo dal destinatario, venga restituita dal trasportatore al detentore, ai fine dell'esclusione di quest'ultimo dalle responsabilità.

ALLEGATO B

FORMULARIO RIFIUTI RF /07 ALVERO REGISTRO DATA DI EMASIONE DEL FORMULARIO

1 PRODUTTORE o DETENTORE
Denominazione o Ragione sociale
Unità Locale
Cod. fs. N. Autorizz. / Albo del

2 DESTINATARIO
Denominazione o Ragione sociale
Luogo di Destinazione
Cod. fs. N. Autorizz. / Albo del

3 TRASPORTATORE
Denominazione o Ragione sociale
Indirizzo
Cod. fs. N. Autorizz. / Albo del
Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento di

ANNOTAZIONI

4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO
Denominazione / Descrizione del rifiuto
CODICE EUROPEO RIFIUTI STATO FISICO (1) (2) (3) (4) CARATTERISTICHE DI PERICOLO N. COLLI/CONTENITORI

5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO
 Recupero Smaltimento CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

6 QUANTITÀ Kg. Litri **7 PERCORSO** Se diverso dal pr. breve **8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID** SI NO

9 FIRME FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE FIRMA DEL TRASPORTATORE

10 MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO Targa automezzo Targa rimorchio
Cognome e Nome del Conducente Data e Ora Inizio Trasporto

11 RISERVATO AL DESTINATARIO
Si dichiara che il carico è stato: Accettato per intero Accettato per la seguente quantità: Kg. Litri
 Respiro per le seguenti motivazioni:

Data Ora Firma del Destinatario

1

Modello 10000/C - Modulo Compone

Fonte: INPS - Via Maresca, 51 - 00187 Roma - Tel. 06/498001 - Fax 06/498002

Fonte: INPS - Via Maresca, 51 - 00187 Roma - Tel. 06/498001 - Fax 06/498002

Fonte: INPS - Via Maresca, 51 - 00187 Roma - Tel. 06/498001 - Fax 06/498002

La gestione dei rifiuti - Tracciamento Cartaceo

... il carico parte....

Il carico giunge a destino...
(compilazione del punto 11 a cura
del destinatario). La seconda
copia resta all'impianto

La terza copia rimane al
trasportatore con la quarta

La quarta copia torna al
produttore a cura del
trasportatore entro

A scanned copy of a 'Formulario Rifiuti' (Form 1) with a blue border. The form is filled out with various details, including dates and company names. It features a circular stamp at the bottom right.A scanned copy of a 'Formulario Rifiuti' (Form 2) with a green border. The form is filled out with various details, including dates and company names. It features a circular stamp at the bottom right.A scanned copy of a 'Formulario Rifiuti' (Form 3) with a red border. The form is filled out with various details, including dates and company names. It features a circular stamp at the bottom right.A scanned copy of a 'Formulario Rifiuti' (Form 4) with a yellow border. The form is filled out with various details, including dates and company names. It features a circular stamp at the bottom right.

PRINCIPALI ERRORI DI COMPILAZIONE del FIR

- Data di emissione del documento
- Imprecisione tra Sede legale e luogo di produzione (unità locale)
- Mancanza/errore degli estremi autorizzativi del destinatario e trasportatore
- Errata denominazione del rifiuto
- Mancanza della descrizione dello stato fisico
- Mancanza o errate descrizioni delle caratteristiche di pericolo
- Mancanza del codice di recupero/smaltimento
- Mancanza del Peso indicato in partenza
- Mancanza di indicazione del Percorso e dei colli
- Indicazione della classificazione ADR (nelle annotazioni)
- Indicazione dell'intermediario (mancante o incompleto)
- Sosta (su annotazioni)
- Firme produttore - trasportatore

La gestione dei rifiuti - Tracciamento Cartaceo

MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE (MUD) (art. 189 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Legge n° 70/94)

Soggetti obbligati alla presentazione del MUD:

- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g));
- I comuni, i consorzi di comuni, le comunità montane;
- I consorzi che recuperano particolari tipologie di rifiuto.

La gestione dei rifiuti - Tracciamento Cartaceo

MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE (MUD)
(art. 189 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Legge n° 70/94)

- La presentazione alla Camera di Commercio deve avvenire esclusivamente via telematica entro il **30 Aprile di ogni anno** previo versamento del diritto di segreteria;
- Il diritto di segreteria, per la trasmissione telematica, è di 10,00 € per ogni Unità Locale dichiarante, a prescindere dal numero di Comunicazioni, e può essere versato tramite carta di credito o Telemaco Pay.
- La comunicazione Rifiuti deve essere compilata tramite software messo a disposizione da Unioncamere;

Cenni agli adempimenti per la gestione delle Terre & Rocce di scavo

Le finalità del D.P.R. 120/17 previste dallo “sblocca Italia”

a) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

a-bis) integrazione dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), D.Lgs. n. 152/2006, prevedendo specifici criteri e limiti qualitativi e quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) proporzionalità della disciplina all'entità degli interventi da realizzare;

d) divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli previsti dall'ordinamento europeo (cosiddetto divieto di gold plating) e, in particolare, dalla direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;


d-bis) razionalizzazione e semplificazione del riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, come definiti dall'articolo 266, comma 7, D.Lgs. n. 152/2006, finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V della parte quarta del medesimo decreto legislativo;

d-ter) garanzia di livelli di tutela ambientale e sanitaria almeno pari a quelli attualmente vigenti e comunque coerenti con la normativa europea.

Maggio 2019



T&R di Scavo: le tre situazioni



T&R di Scavo: le tre situazioni...+ una!

TITOLO II

TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO
LA DEFINIZIONE DI **SOTTOPRODOTTO**



È la situazione più articolata e complessa e prevede molti casi differenti con differenti adempimenti

TITOLO III

DISPOSIZIONI SULLE TERRE E ROCCE
DA SCAVO QUALIFICATE **RIFIUTI**



Introduce dei criteri specifici per il deposito temporaneo di T&R qualificate come rifiuti

TITOLO IV

TERRE E ROCCE DA SCAVO **ESCLUSE**
DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA
DISCIPLINA SUI RIFIUTI



Fornisce indicazioni specifiche per l'utilizzo esclusivo nel sito di produzione in diverse situazioni

TITOLO V

TERRE E ROCCE DA SCAVO
NEI SITI OGGETTO DI BONIFICA



Fornisce specifiche indicazioni nel caso di siti contaminati (NB: argomento trattato anche nel Tit. II)

Definizione dei siti di PRODUZIONE delle T&R di scavo [sottoprodotti]

NB: la tipologia di cantiere di provenienza determina le modalità di gestione

	OPERE SOGGETTE V.I.A. – A.I.A.	OPERE NON SOGGETTE V.I.A. – A.I.A.
QUANTITA' < 6.000 MC	Cantieri di piccole dimensioni	
QUANTITA' > 6.000 MC	Cantieri di grandi dimensione	Cantieri di grandi dimensioni non soggetti a VIA - AIA


Cantieri situati all'interno di siti contaminati o con valori di fondo naturale superiore alle CSC / aree terremotate/opere VIA

Gestione + complessa

Gestione + semplice

Gestione speciale


Definizione dei DOCUMENTI [sottoprodotti]



NB: altri documenti i cui contenuti non sono definiti nel dettaglio sono previsti per situazioni particolari:

- **Cantieri situati all'interno di siti contaminati** o con valori di fondo naturale superiore alle concentrazione CSC
- Utilizzo nel sito di produzione se soggetto a V.I.A.

Definizione degli ATTORI [sottoprodotti]



Autorità competente: l'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera nel cui ambito sono generate le terre e rocce da scavo


ARPA: Autorità che effettua controlli tecnico-analitici sulla qualità del materiale (o autorità equipollente)

Suolo... Riporto... Rifiuto... *la combinazione di diversi fattori determinano le caratteristiche giuridiche del materiale.*

Miscela eterogenea di materiale antropico & naturale depositato in qualsiasi data senza una funzione specifica

Materiale naturale autoctono escavato che può contenere: calcestruzzo bentonite ... additivi per scavo meccanizzato

Miscela eterogenea di materiale antropico & naturale impiegata prima del 1982 per una funzione specifica escavata




Miscela eterogenea di materiale antropico & naturale posta in opera dopo il 1982

Materiale naturale autoctono NON escavato

Miscela eterogenea di materiale antropico & naturale posta in opera prima del 1982 per una specifica funzione

Linea Guida SNPA: precisazioni su sito di produzione / destinazione

“**sito**” = l’area cantierata caratterizzata da contiguità territoriale in cui la gestione operativa dei materiali non interessa la pubblica viabilità. All’interno del sito così definito possono identificarsi una o più aree di scavo e/o una o più aree di riutilizzo in modo tale da soddisfare la condizione che il terreno sia “*riutilizzato ... (omissis) ..., nello stesso sito in cui è stato scavato*”



➤ **p e d1** sono aree afferenti allo stesso sito;

➤ **p e d3** non sono aree afferenti allo stesso sito in quanto, nel trasportare il materiale da p a d3 è necessario utilizzare una pubblica viabilità;

➤ **p e d2** non afferiscono allo stesso sito sia perché afferiscono a due cantierazioni diverse, sia perché la gestione dei materiali scavati avviene attraverso la viabilità pubblica.

Cenni agli adempimenti per la gestione dei siti contaminati

Bonifica dei siti contaminati

Parte 4 Titolo V D.Lgs. 152/06

Il **Titolo 5** del D.Lgs.152/06 disciplina gli interventi di bonifica e il ripristino ambientale dei siti contaminati e **definisce**: le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per **l'eliminazione delle sorgenti** inquinanti e per la **riduzione delle concentrazioni** di sostanze inquinanti.

In linea con il principio **«CHI INQUINA PAGA»**

Quando un sito è contaminato?

Nella normativa italiana un sito risulta «**Potenzialmente Contaminato**», se è presente un «**pericolo**» costituito da **una fonte di contaminazione** che ha comportato il superamento per uno o più contaminanti di valori limite per le matrici suolo o acqua, chiamanti **C.S.C.** (Concentrazioni Soglia di Contaminazione).

Il «**pericolo**» costituisce un «**rischio**» quando, oltre alla fonte di contaminazione (**sorgente**) sono presenti anche:

- **una o più vie (o percorsi) di migrazione**, attraverso le quali le sostanze inquinanti possano diffondersi nell'ambiente;
- **alcuni bersagli (o ricettori)**, viventi e non, intercettati dai percorsi di migrazione e dunque minacciati dalla diffusione dei contaminanti.

NB: questi tre elementi costituiscono il modello concettuale del sito.

Quando un sito è contaminato?

Un sito definito “**potenzialmente contaminato**” si trasforma
in “**contaminato**”

quando oltre la sussistenza delle tre condizioni si concretizza un **rischio NON ACCETTABILE** per la salute o per l’ambiente.

N.B: Nei procedimenti di bonifica ex. D.Lgs. 152/06 (ordinari) il rischio è valutato sulla base di limiti sito-specifici di presenza dei contaminanti, nelle matrici suolo e acqua, chiamati **C.S.R.** (Concentrazioni Soglia di Rischio). Il superamento di detti limiti comporta la presenza di un rischio considerato non accettabile

Lo stato in cui si può trovare un sito (definizioni Art. 240)

d) **sito potenzialmente contaminato**: un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);

e) **sito contaminato**: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati;

f) **sito non contaminato**: un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinati e acquisiti dall'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica;

Le attività di intervento sui siti contaminati

(definizioni Art. 240)

m) **messa in sicurezza d'emergenza:** ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente;

n) **messa in sicurezza operativa:** l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate;

Le attività di intervento sui siti contaminati

(definizioni Art. 240)

o) **messa in sicurezza permanente**: l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici;

p) **bonifica**: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);

i) **misure di prevenzione**: le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia;

Procedure gestione siti contaminati

- Attivazione da parte del SOGGETTO RESPONSABILE DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE o in caso di INDIVIDUAZIONE DI CONTAMINAZIONI STORICHE. (art. 242 D.lgs. 152/06)
- Procedura semplificata per le operazioni di bonifica(Art. 242-bis D.lgs.152/06)
- Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica (Art. 242-ter D.lgs.152/06)
- Attivazione nel caso in cui ORGANI DI CONTROLLO ACCERTINO SUPERAMENTO CSC (art. 244 D.lgs.152/06)
- Attivazione nel caso in cui il SOGGETTO NON RESPONSABILE RINVENGA POTENZIALE CONTAMINAZIONE (art. 245 D.lgs.152/06)
- Regolamento criteri semplificati per caratterizzazione, bonifica e messa in sicurezza dei punti vendita carburanti (D.M. 31/15)
- Criteri generali per l'applicazione di procedure semplificate aree ridotte dimensioni (Allegato 4 P. IV T. 5° D.lgs.152/06)
- Regolamento interventi bonifica ripristino ambientale ecc.. per le aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento (Art. 241 D.Lgs. 152/06 - D.M. 46/19)

Cenni al sistema di gestione ambientale ISO 14001:15

LA NORMA ISO 14001:15

La **ISO 14001** rappresenta la **norma internazionale per progettare e implementare un sistema di gestione ambientale**. La norma è stata pubblicata da ISO un ente internazionale che crea e distribuisce norme riconosciute a livello mondiale.

La **versione più recente** dei requisiti di un sistema di gestione ambientale è stata pubblicata nel 2015, e viene riportata come “**ISO 14001:2015.**” La norma è stata concordata dalla maggioranza dei paesi membri prima di essere emessa e aggiornata, e come tale è diventata una norma riconosciuta a livello internazionale, accettata dalla maggioranza dei paesi in tutto il mondo.

In un sondaggio sulla certificazione ISO 14001 svolto alla fine del 2017, il numero di aziende che hanno implementato un sistema di gestione ambientale ISO 14001 mostra una tendenza in **crescita stabile a livello mondiale**.

LA SERIE DI NORME ISO 14000

Oltre alla ISO 14001, la serie ISO 14000 include altre norme, bozze di norme (CD, dall'inglese *Committee Draft*) e rapporti tecnici (TR, dall'inglese *Technical Report*), divisi in diversi argomenti. In particolare, le norme, linee guida e documenti più importanti attualmente emessi da ISO per la serie ISO 14000 sono:

- **ISO 1400x**, riguardanti i sistemi di gestione ambientale
 - ISO 14001 Sistemi di Gestione Ambientale - Requisiti e guida per l'uso
 - ISO 14004 Sistemi di Gestione Ambientale - Linea guida generali per
- **ISO 1401x**, riguardanti gli audit ambientali (compresa la norma ISO 19011 sugli audit dei sistemi di gestione in generale)
- **ISO 1402x**, riguardanti le etichettature ambientali di prodotto
- **ISO 1403x**, riguardanti le prestazioni ambientali
- **ISO 1404x**, riguardanti la valutazione del ciclo di vita del prodotto
- **ISO 1405x**, riguardanti i termini, definizioni e vocaboli relativi alla gestione ambientale
- **ISO 1406x**, riguardanti diversi tipi di argomenti ambientali

COS'È UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE?

Un **sistema di gestione ambientale** (SGA) rappresenta quella **parte del sistema** di gestione di una organizzazione finalizzata al perseguimento di un **obiettivo specifico** che consiste nella **tutela dell'ambiente** considerato come un valore per il pianeta terra.

Potrebbe anche essere inteso come un SGQ dove il “Cliente” è il “pianeta Terra”.


Il SGA è formato da **politiche, processi, piani, pratiche e registrazioni** che definiscono le **regole** e **l'interazione** dell'organizzazione **con l'ambiente**. Questo sistema deve essere implementato su ogni sito, perché ogni sito ha requisiti legali e interazioni ambientali che coincidono esattamente con gli specifici processi aziendali.

STRUTTURA DELLA NORMA ISO 14001

La struttura della ISO 14001 rispecchia pienamente quella della ISO 9001.

Rispettando i **criteri organizzativi della HLS** (struttura di alto livello delle norme ISO) è suddivisa in dieci sezioni. Le prime tre sono introduttive, mentre le rimanenti sette contengono i requisiti per il sistema di gestione ambientale.

Anche in questo caso il sistema di funzionamento della norma è quello del **ciclo di Deming**.



BENEFICI DI UN SGA A NORMA ISO 14001

I benefici di un SGA a norma ISO 14001 sono sia di natura etica che competitiva e finalizzati a ottenere fiducia per il futuro dell'organizzazione.

Migliorare la propria immagine e credibilità – E' possibile migliorare la propria immagine e la quota di mercato assicurando ai propri clienti (azionisti o investitori) di essere impegnati in una evidente gestione degli impatti ambientali.

Migliorare e controllare costi –Un SGA può aiutare a ridurre alcuni costi: risparmio di energia, materiali in ingresso, materiali in uscita e riducendo il coinvolgimento in procedimenti di danno all'ambiente . Inoltre migliorare i controlli ambientali può aiutare un'azienda a ottenere un premio assicurativo inferiore.

Riduzione dei rischi garantendo una maggiore conformità normativa – un aspetto di interesse per clienti e investitori è quello legato alle garanzie che l'organizzazione può fornire in merito alla conformità a leggi e regolamenti. Tale aspetto, oltre ad avere un valore etico mette al sicuro da possibili interruzioni di attività in corso o sanzioni.

Creare una cultura del miglioramento continuo – come per il SGQ anche in questo caso il miglioramento continuo è un fattore importante che aumenta il valore dei punti precedenti considerando che il miglioramento è quello delle performance ambientali oltre che quello delle prestazioni di sistema.

LA CERTIFICAZIONE ISO 14001 DI UN SGA

La **certificazione** ISO 14001 implica l'implementazione di un SGA basato sui requisiti ISO 14001, e quindi il conferimento dell'incarico a un **ente di certificazione** riconosciuto di svolgere un **audit e approvare tale SGA** come conforme ai requisiti della norma ISO 14001.

La **conformità legale** in materia ambientale costituisce un **pre-requisito** per un SGA certificabile; oltre a questo, è necessario creare i **processi e le procedure obbligatori e supplementari** necessari al **funzionamento della propria organizzazione**.

La **progettazione e implementazione** di un SGA può essere realizzata con **risorse interne oppure** possono essere **affidate all'esterno** alcune attività di progettazione, implementazione o gestione del sistema.

Attuati processi e procedure, sarà necessario gestire il SGA per un certo periodo. In questo modo, saranno raccolti i dati necessari per andare alle fasi successive: **le verifiche ispettive interne, il riesame del sistema e ottenere la certificazione**.

STRUTTURA E IMPOSTAZIONE DELLE NORME ISO

Allo scopo di garantire l'omogeneità tra i diversi standard per i sistemi di gestione e quindi di migliorarne l'integrazione e la fruibilità da parte degli utilizzatori, nel **2012 ISO** ha stabilito uno schema unico cui dovranno uniformarsi le future revisioni di tutte le norme.

Questo schema (**High Level Structure for Management Systems Standards - HLS**) comprende: struttura della norma, contenuti testuali del documento, termini e definizioni.

Pur **rispettando questo schema**, identico per tutte le norme, il **contenuto di ognuna** di esse deve poi essere **sviluppato in modo adeguato** rispetto al contesto e agli aspetti specifici dello standard.

I PRINCIPI BASE DELLA HIGH LEVEL STRUCTURE

Le nuove edizioni delle norme dei Sistemi di Gestione (SG) sono organizzate secondo quanto previsto dal documento **ANNEX SL Appendice 2 - Struttura di Alto Livello e testo base**.

I principi base sono:

- ✓ una struttura coerente, **testo e terminologia comuni**, medesima organizzazione di contenuti in modo che siano facili da utilizzare, reciprocamente **compatibili e integrabili**;
- ✓ **l'analisi del contesto** interno ed esterno dell'Organizzazione e **l'analisi dei rischi e delle opportunità**;
- ✓ requisiti che **riflettano i cambiamenti nel contesto** complesso, esigente e dinamico in cui un'Organizzazione opera per accrescere la propria abilità nel soddisfare i propri clienti e le parti interessate;
- ✓ il **crescente coinvolgimento dell'Alta Direzione** nell'implementazione e sviluppo dei SG;
- ✓ sviluppare il **business sostenibile**, l'identificazione delle parti interessate e l'analisi del rischio.

I PRINCIPI BASE DELLA HIGH LEVEL STRUCTURE

Punto 0	Introduzione
Punto 1	Scopo e campo di applicazione
Punto 2	Riferimenti normativi
Punto 3	Termini e definizioni
Punto 4	Contesto dell'organizzazione
Punto 5	Leadership
Punto 6	Pianificazione
Punto 7	Supporto
Punto 8	Attività operative
Punto 9	Valutazione delle prestazioni
Punto 10	Miglioramento

SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI

Cos'è un sistema di gestione integrato?

In generale, le **certificazioni ISO** hanno lo scopo di standardizzare le attività aziendali.

Un sistema di gestione integrato unisce in un unico sistema i requisiti di più norme. Un esempio è quello dei sistemi QSA:

- **ISO 9001**: sistema di gestione della qualità
- **ISO 14001**: sistema di gestione dell'ambiente
- **ISO 45001** (ex OHSAS 18001): sistema di gestione della sicurezza sul lavoro.

Questi tre **sistemi** nascono come **indipendenti** gli uni dagli altri, ma la **fusione** in un'unica prospettiva permette di **gestire al meglio il processo produttivo d'impresa**, grazie a una visione d'insieme delle peculiarità di ciascun sistema ISO.

Una gestione integrata è utile, inoltre, anche per avere a disposizione procedure di snellimento concrete per molti aspetti dell'amministrazione aziendale.

SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI - OBIETTIVI

Tra i più importanti:

- **evitare le duplicazioni** o la sovrapposizione delle procedure tra due o più sistemi (esempio: programma di manutenzione che ricade sia sulla sicurezza sia sulla qualità per i parametri ambientali);
- **prevenire** o eliminare possibili **conflitti tra normative** di per sé indipendenti;
- **creare sinergie** tra alcune importanti fasi gestionali, come la formazione, la revisione contabile e la documentazione (che interessano trasversalmente l'azienda);
- **inglobare le attività già esistenti** che rispondono a diversi scopi e che possono essere utilizzate e distribuite nel processo d'integrazione.

*Per molte imprese strutturate sta diventando sempre più importante avere una visione d'insieme anche per quanto riguarda la **valutazione dei rischi** e la creazione di procedure per prevenirli e controllarli.*

SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI - VANTAGGI

- **unificazione degli obiettivi di miglioramento**, definizione dei criteri decisionali e dei programmi di attuazione;
- **coinvolgimento del personale a tutti i livelli**, in modo da razionalizzare ogni ruolo d'impiego e maturare responsabilità;
- **semplificazione dei rapporti** tra i diversi livelli dell'organigramma aziendale, definendo in maniera chiara ruoli, responsabilità e impatto che ogni attività può avere sul raggiungimento degli obiettivi fissati;
- **unicità del sistema documentale** e della gestione dei dati, evitando la duplicazione di registrazioni comuni ai vari ambiti e facilitando la comunicazione interna attraverso la condivisione delle informazioni;
- **individuazione di nuovi approcci strategici grazie all'analisi dei processi globali**, in ottica di impatto ambientale e di riduzione dei rischi dei lavoratori;